



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 29.03.2014

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE APERTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MASSA. ASSUNZIONE DIFESA LEGALE

L'anno **duemilaquattordici** il giorno ventinove **del mese di marzo** alle ore 9:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Vice-Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presenti	Assenti	Partecipanti	
	X	VALENTI ORIANO	SINDACO
X		SCARCIGLIA ANTONIO	ASSESSORE
X		BETTI LUCIANO	ASSESSORE
x		MALPEZZI ELISABETTA	ASSESSORE
	X	GALEAZZI PIERLUIGI	ASS. ESTERNO

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sindaco di questo Comune ha trasmesso copia dell' " *Avviso della conclusione delle indagini preliminari*" inerente al procedimento penale 3348/2012 R.G.N.R. da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa;

Che, dal suddetto avviso, si rileva che il sindaco, difeso dal legale avv. Francesco Spina del Foro di Lucca, con studio in Pietrasanta (LU), Piazza Duomo, è stato indagato del delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv, 595 c.1 e c.3 c.p.;

Che il Sindaco *pro tempore* chiede in relazione al procedimento penale *de quo*, di formalizzare l'incarico all'avv. Francesco Spina del Foro di Lucca, con studio in Pietrasanta (LU) piazza Duomo, nonché il patrocinio legale a carico di questo Comune;

Considerato che l'articolo 22 del DPR n. 347/1983, l'articolo 67 del DPR n. 268/1987, l'articolo 50 del DPR n. 333/1990 e l'articolo 28 del CCNL del 14.09.2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

RILEVATO che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o amministratore di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

DATO ATTO che l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale al dipendente/amministratore non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti e le connesse valutazioni concernono:

1. l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico;
2. la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente/funzionario pubblico;
3. l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
4. la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (vedasi in proposito: Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641).

PRESO ATTO, altresì, della recente sentenza della Corte dei Conti della Lombardia del 27.04.2010 che esprime parere favorevole in ordine all'assunzione della difesa legale di amministratori e dipendenti coinvolti in un procedimento penale qualora sussistano le quattro condizioni sopra riportate;

RISCONTRATO che i primi tre punti sussistono, mentre per il quarto punto vi verificherà la sua sussistenza a seguito della conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto la necessità di tutelare l'immagine del Comune, ai sensi della normativa sopra richiamata, assumendo a proprio carico gli oneri di difesa inerenti il procedimento penale *de quo* ed esprimendo a tal fine il proprio gradimento nei confronti del legale di fiducia indicato dal Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti nella forma palese,

DELIBERA

1. di prendere atto del nominativo del legale di fiducia del Sindaco nel procedimento penale 3348/2012 R.G.N.R. da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa;
2. di dare atto che tale nominativo è di gradimento anche dell'amministrazione comunale di Tresana;
3. di assumere in carico la tutela legale del Sindaco coinvolto nel procedimento penale *de quo* dando atto che, in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria tutte le spese saranno rimborsate dalla compagnia assicurativa con la quale il Sindaco al momento del fatto aveva in essere una polizza per la tutela legale e per responsabilità patrimoniali verso terzi anche per colpa grave;
4. di dare atto che in caso di assoluzione con formula dubitativa o di condanna, le spese saranno rimborsate dall'interessato;
5. di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente proposta di deliberazione:

Parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, li

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità tecnica X

FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, li 29.03.2014

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice-Sindaco
Antonio Scarciglia

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

- Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
- Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Tresana, li 24.04.2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24.04.2014 al 08.05.2014 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

è stata comunicata, in data _____ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 29.03.2014

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, li 08.05.2014

Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Tresana, li

Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio